



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa [REDACTED]

[REDACTED], ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. 927/2018 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 25.1.2018

da

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. MARCO PORTANTIOLO, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO

- parte attrice -

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. [REDACTED] giusta procura allegata alla comparsa di risposta telematica, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO

- parte convenuta -

e con l'intervento di

[REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura allegata alla comparsa di intervento telematica, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO

- parte terza intervenuta -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

"Nel merito, in via principale:

accertare e dichiarare la mancata stipulazione in forma scritta dei contratti e, per



l'effetto, accertare e dichiarare altresì la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia di tutti gli addebiti eseguiti dalla Banca convenuta in costanza di rapporto a titolo di interessi ultralegali, di capitalizzazione degli interessi, di commissione di massimo scoperto, nonché di spese e oneri a qualsiasi titolo applicate, addebiti che si quantificano, quanto al conto corrente n. 9570147615, in complessivi € 32.655,87 (di cui € 9.683,65 per interessi ultralegali, € 10.667,78 per commissioni di massimo scoperto ed € 12.304,44 per spese) e, quanto al conto anticipi n. 9570147625, in complessivi € 51.697,90 (di cui € 49.593,64 per interessi ultralegali ed € 2.104,26 per spese) o nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia e da determinarsi in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica;

Nel merito, in via subordinata:

in ipotesi di prova scritta dei contratti, accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente applicato in costanza di rapporto interessi superiori al tasso soglia, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, per importi che si quantificano, quanto al conto corrente n. 9570147615, in complessivi € 32.655,87, corrispondenti all'usura oggettiva riscontrata e, quanto al conto anticipi n. 9570147625, in complessivi € 43.457,71 (di cui € 2.555,73 per usura oggettiva ed € 40.901,98 per usura soggettiva), o nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia e da determinarsi in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica;

In ulteriore subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse integrata l'usura – oggettiva o soggettiva – accertare e dichiarare che la convenuta ha comunque illegittimamente applicato in costanza di rapporto anatocismo e commissioni di massimo scoperto, per importi che si quantificano, quanto al conto corrente n. 9570147615, in complessivi € 24.890,92, di cui € 14.223,14 a titolo di anatocismo ed € 10.667,78 a titolo di commissioni di massimo scoperto, o nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia e da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di consulenza tecnica;

In ogni caso:

- accertare e dichiarare l'esatto ammontare degli importi illegittimamente addebitati all'attrice dalla convenuta, in conseguenza delle eccepite nullità, in costanza dei rapporti dedotti in causa a far data dalla loro apertura;

- per l'effetto, rideterminare l'ultimo saldo effettivo disponibile dei suddetti rapporti nella somma che risulterà di Giustizia, anche a seguito dell'espletanda C.T.U., mediante ricalcolo delle voci annotate a decorrere dalla sua apertura, con esclusione di tutte le somme addebitate illegittimamente e riconoscimento di tutte le rimesse ed accrediti eseguiti;

- condannare la convenuta a restituire alla società attrice [redacted] e/o comunque ad accreditare in conto corrente le somme riconosciute di spettanza, con gli interessi ex art. 1224 c.c. e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;

- con vittoria di spese e compensi di causa, ivi comprese le spese di C.T.U., oltre IVA e CPA, spese e compensi per i quali il sottoscritto si dichiara antistatario"

Conclusioni di parte convenuta:

"IN VIA PRELIMINARE DI RITO

accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 99/2017 e, in ogni caso, ai sensi dell'Accordo di Cessione di ramo d'azienda concluso tra [redacted] in l.c.a e [redacted] il difetto di legittimazione e, comunque, di titolarità di quest'ultima per le motivazioni esposte in atti;



NEL MERITO (IN VIA SUBORDINATA)

nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di rito,

- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate per le ragioni in narrativa esposte e per l'effetto l'inammissibilità delle domande di accertamento strumentali alla ripetizione d'indebito;

- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto a ripetere e/o rettificare i versamenti solutori intervenuti nel corso del rapporto anteriormente al decennio precedente la notifica;

- accertare e dichiarare la prescrizione di eventuali interessi attivi maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica;

- respingere, in ogni caso, le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto - nell'an e nel quantum - per le ragioni tutte in narrativa esposte;

IN OGNI IPOTESI

con vittoria di spese e compenso professionale di lite, oltre al rimborso spese forfetarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.

IN VIA ISTRUTTORIA

Accertare l'irrelevanza dei conteggi effettuati dal C.T.U. e, in via subordinata, disporre una remissione in istruttoria al fine di accertare gli effetti della prescrizione del diritto a ripetere i pagamenti indebiti per tutte le ragioni meglio esposte nelle note di trattazione dell'1.9.2020.

Respingere l'ordine di esibizione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto dalla "data di apertura del medesimo", tenuto conto del fatto che la Banca ha già messo a disposizione tali documenti alla correntista, la quale ha ritenuti di non ritirarli"

Conclusioni di parte terza intervenuta:**"IN VIA PRINCIPALE**

previo accertamento dell'esclusione del presente giudizio dall'Insieme Aggregato ceduto a [REDACTED] e della conseguente legittimazione passiva in capo alla qui deducente, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree, soggette, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., al rito speciale dell'accertamento allo stato passivo.

IN VIA SUBORDINATA

per la denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga procedibili le domande attore si chiede il rigetto della domanda attorea riproponendo le conclusioni (nel merito) rassegnate da [REDACTED] nella comparsa di costituzione del 6.4.2018 e per comodità qui di seguito trascritte:

NEL MERITO (IN VIA SUBORDINATA)

➤ nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate per le ragioni in narrativa esposte e per l'effetto l'inammissibilità delle domande di accertamento strumentali alla ripetizione d'indebito;

➤ accertare e dichiarare la prescrizione del diritto a ripetere e/o rettificare i versamenti solutori intervenuti nel corso del rapporto anteriormente al decennio precedente la notifica;

➤ accertare e dichiarare la prescrizione di eventuali interessi attivi maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica;



➤ respingere, in ogni caso, le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto - nell'an e nel quantum - per le ragioni tutte in narrativa esposte;

IN OGNI IPOTESI

con vittoria di spese e compenso professionale di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.”

IN VIA ISTRUTTORIA

Accertare l'irrelevanza dei conteggi effettuati dal C.T.U. e, in via subordinata, disporre una remissione in istruttoria al fine di accertare gli effetti della prescrizione del diritto a ripetere i pagamenti indebiti per le ragioni meglio esposte nelle note di trattazione dell'1.9.2020.

Respingere l'ordine di esibizione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto dalla “data di apertura del medesimo”, tenuto conto del fatto che la Banca ha già messo a disposizione tali documenti alla correntista, la quale ha ritenuti di non ritirarli”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'importo di € 32.655,87, quanto alle somme indebitamente corrisposte sul conto corrente tuttora intrattenuto con la convenuta n. 9570147615, e di € 51.697,90 quanto al conto anticipi, ovvero degli importi calcolati in misura inferiore e pari ad € 43.457,71 quanto al conto anticipi e di € 24.890,92 quanto al conto corrente; chiede, inoltre, ordinarsi alla Banca convenuta l'esibizione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto dalla data di apertura del medesimo, essendo rimasta inevasa la richiesta ex art. 119 TUB già formulata antecedentemente all'instaurazione del giudizio.

Allega, in particolare, che, i contratti di conto corrente e di conto anticipi intercorrenti tra le parti sin dal 2003, inizialmente accesi presso [REDACTED] s.p.a., non esisterebbero in forma scritta e sarebbero, dunque nulli; inoltre, la convenuta avrebbe applicato tassi di interesse superiori al limite legale, interessi usurari (con usura sia oggettiva che soggettiva), interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite. Lamenta, altresì, che la convenuta non avrebbe inviato alla correntista gli estratti conto e le comunicazioni periodiche. Chiede, pertanto, la restituzione di tutti gli importi addebitati in assenza di previsione contrattuale.

1.2 La convenuta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero, in via subordinata, l'inammissibilità della domanda restitutoria attorea, la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti solutori effettuati nel decennio precedente la notifica e, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea nel merito.



2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, sul quesito di cui all'ordinanza in data 11.2.2020.

2.1 Va premesso che non possono sussistere dubbi in ordine alla legittimazione passiva della convenuta nell'odierno giudizio, considerato che è pur vero che le illegittimità lamentate sono, in base alla ricostruzione attorea, riconducibili al momento dell'apertura dei rapporti presso l'istituto di credito [REDACTED] di gran lunga antecedente all'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa del predetto istituto, ma è anche vero che i rapporti bancari in essere tra le parti al momento della liquidazione coatta amministrativa (giugno 2017) sono transitati ad [REDACTED], con la quale sono tuttora in essere, per quanto risulta agli atti del giudizio e per quanto allegato dalle parti.

Più in particolare, il rapporto di conto corrente n. 9570147615 presentava un saldo passivo pari a - € 4.195,84 al 31.8.2017 (come da estratto conto formalmente emesso da [REDACTED] prodotto sub doc. 6 attoreo) e con il medesimo saldo passivo e la medesima numerazione è transitato in [REDACTED] s.p.a. (come da estratti conto prodotti sub doc. 6 attoreo), presentando un saldo attivo al 30.9.2017 e, quindi, un saldo passivo al 31.10.2017 e al 30.11.2017, e ancora un saldo passivo e pari a - € 2.490,28 al 31.12.2017 (quando il conto risulta avere assunto la nuova denominazione [REDACTED] di c/c n. 1000/458). Correttamente, dunque, parte attrice ha convenuto in giudizio [REDACTED] s.p.a., la quale, in qualità di titolare del rapporto, ha indubbiamente interesse all'esito dell'odierno giudizio, anche al fine di potersi eventualmente attivare per far valere l'ipotetico saldo passivo del conto secondo la quantificazione corretta.

Per contro, del tutto inconferente nel caso di specie appare la pronuncia valorizzata da parte convenuta (e dimessa unitamente alla seconda comparsa conclusionale) n. 1412 del 20.6.2019 del dott. Munaro, atteso che essa riguarda un conto corrente che, come ben evidenziato sin dalla premesse del provvedimento (cfr. pag. 2 sentenza), era stato "*estinto prima del 26.6.17*", del tutto difformemente rispetto a quello in esame, tuttora in essere e – si ribadisce – transitato, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa di [REDACTED] in [REDACTED] s.p.a.



2.2 Nel merito, va evidenziato come, difformemente rispetto a quanto sostenuto da parte attrice, il **contratto di conto corrente n. 9570147615** (oggi denominato c/c n. 1000/458) intercorrente tra le parti sia stato regolarmente stipulato in forma scritta in data 1.4.2003 (cfr. doc. 10 convenuta) e contenga espressa regolamentazione degli interessi (tasso a credito, tasso a debito apertura di credito, tasso a debito scoperto di conto) e delle spese di tenuta conto.

Conseguentemente, risultano del tutto inconferenti le doglianze attoree in ordine alla nullità del contratto per difetto di forma scritta e all'applicazione di interessi ultralegali (espressamente pattuiti per iscritto, nel rispetto dell'art. 1284, co. 3, c.c.).

Per quanto concerne la lamentata applicazione di **interessi usurari**, la doglianza si fonda su una consulenza tecnica di parte che dichiaratamente applica una formula diversa rispetto a quella prescritta dalle Istruzioni della Banca d'Italia, considerato che esse rispondono, in primo luogo, all'ineludibile esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare tra loro ed hanno, in secondo luogo, natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, indispensabili per dare attuazione a tutta la normativa anti-usura. Pertanto, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni conduce ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto, in quanto suscettibile di pregiudicare seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato. Non si è ritenuto, dunque, di procedere ad alcun approfondimento istruttorio sul punto, risultando l'indagine meramente esplorativa.

Si aggiunga che, come correttamente rilevato dal c.t.u. in risposta alle osservazioni alla bozza di consulenza redatte dal consulente tecnico di parte attrice, non risulta corretto prendere a riferimento, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, la categoria "*apertura di credito in conto corrente oltre Euro 5.000,00*", anziché quella "*apertura di credito in conto corrente fino ad Euro 5.000,00*", atteso che non è stato rinvenuto in atti alcun contratto di affidamento relativo all'anno di apertura del conto (2003) né sono stati prodotti in giudizio gli estratti conto



ordinari e scalari relativi a tale periodo, e non vi sono, pertanto, elementi che dimostrino la sussistenza di un affidamento in conto corrente alla data di sottoscrizione del contratto né tantomeno che lo stesso affidamento fosse superiore ad € 5.000,00, come invece sostenuto dal consulente tecnico di parte attrice; peraltro, il primo contratto di affidamento prodotto in giudizio riporta la data del 29.07.2005 ed indica un affidamento di € 5.000,00 per elasticità di cassa con scadenza a revoca e il primo estratto conto rinvenuto in atti, datato 31.03.2004, evidenzia l'esistenza di un affidamento di € 5.000,00.

Quanto alla lamentata **usura soggettiva**, la doglianza attorea in merito risulta inconsistente, essendo irrilevante, per l'ordinamento civile, l'eventuale approfittamento da parte del creditore della difficoltà finanziaria del debitore, qualora l'interesse pattuito non travalichi il limite dei tassi soglia (cd. usura oggettiva). Peraltro, parte attrice non ha nemmeno avuto cura di precisare da quali circostanze si ricaverebbe l'allegata sproporzione degli interessi pattuiti rispetto al capitale mutuato né ha allegato alcunché in ordine alle sue condizioni di difficoltà economica o finanziaria, elementi costitutivi della fattispecie criminosa di cui all'art. 644, co. 3, c.p.

Con riferimento alle doglianze attoree in tema di **anatocismo**, nel contratto di apertura del conto corrente *de quo* è espressamente pattuita l'identica periodicità trimestrale di regolazione degli interessi attivi e passivi, di tal che la clausola anatocistica reciproca risulta rispettosa della delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Quanto alle **commissioni di massimo scoperto**, si è ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare gli addebiti illegittimi a tale titolo, considerato che, nel contratto di apertura del conto corrente, dette commissioni sono previste (commissioni massimo scoperto 1,1250, cfr. doc. 10 convenuta), ma senza alcuna indicazione in ordine alle modalità di calcolo. Pertanto, la previsione appare eccessivamente generica e, dunque, nulla per indeterminatezza, in quanto contraria a quanto previsto dall'art. 1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.



Per quanto riguarda invece le commissioni che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 2/2009 e dell'introduzione dell'art. 117bis del T.U.B., sono state applicate in sostituzione della c.m.s., il c.t.u. ha verificato che la Banca ha addebitato "*commissioni fuori fido conti affidati*", "*commissioni servizio affidamento*" e "*commissioni istruttoria veloce*".

In merito alla **commissione servizio affidamento**, il c.t.u. ha appurato che il primo contratto in cui risulta validamente convenuto l'addebito della c.s.a. è quello sottoscritto in data 23.12.2009 (cfr. doc. 17 convenuta), ove viene indicato il tasso percentuale dell'1,00%. Medesime indicazioni si traggono dalla lettura del successivo contratto del 27.01.2010 (cfr. doc. 18 convenuta) e del 18.10.2010 (cfr. doc. 19 convenuta). I successivi moduli contrattuali del 01.09.2011 (cfr. doc. 20 convenuta) e del 29.02.2012 (cfr. doc. 21 convenuta) indicano un tasso percentuale dell'1,30%. Anche il modulo contrattuale del 19.11.2012 (cfr. doc. 22 convenuta) la prevede con il medesimo tasso percentuale. Il modulo contrattuale del 30.09.2013 (cfr. doc. 23 convenuta) incrementa il tasso percentuale all'1,60%.

Il c.t.u., pertanto, ha depurato il rapporto dall'addebito a titolo di c.s.a. nel III trimestre 2009, applicando la posta di addebito in esame nel rispetto delle intervenute pattuizioni per i trimestri successivi.

In relazione alla **commissione istruttoria veloce**, il c.t.u. ha verificato che l'addebito della c.i.v. risulta validamente convenuto tra le parti nel contratto del 30.09.2013 (cfr. doc. 23 convenuta), ove viene indicato sia l'ammontare di tale posta di addebito sia le modalità di applicazione della stessa differenziata per scaglioni di sconfinamento. Il c.t.u. ha verificato che tale voce è stata applicata dall'istituto di credito a far data dal I trimestre 2013, di tal che ha escluso gli addebiti a tale titolo nel I, II e III trimestre 2013; per il successivo periodo, pur riconoscendone la legittimità, poiché il saldo del rapporto, ricalcolato per effetto delle rettifiche effettuate, è risultato entro i limiti dell'affidamento o a credito nelle date che la Banca aveva considerato rilevanti ai fini dell'applicazione della c.i.v., i suddetti addebiti non hanno più trovato giustificazione.

Ancora, in relazione alle **commissioni fuori fido conti affidati**, il c.t.u., in assenza di alcuna pattuizione contrattuale delle stesse, ha depurato il rapporto dagli addebiti a tale titolo.



Infine, in mancanza di alcuna pattuizione scritta nei moduli contrattuali in atti, il c.t.u. ha escluso ogni addebito a titolo di **spese** fisse di chiusura periodiche e ad altro titolo, eccezion fatta per le spese unitarie di gruppo strettamente correlate all'operatività del conto.

2.3 Quanto al **conto anticipi n. 9570147625**, è pur vero che l'onere della prova dell'illegittimità degli addebiti dei quali è chiesta la ripetizione grava su parte attrice, ma è anche vero che, laddove essa allegghi, come nel caso di specie, che il contratto di apertura di detto rapporto non sia stato stipulato in forma scritta e sia, pertanto, nullo ai sensi della normativa vigente, grava sull'istituto di credito convenuto di dimostrare la corretta pattuizione in forma scritta di tutte le condizioni contrattuali, onere probatorio che, nel caso di specie, la convenuta non ha assolto.

In ogni caso, è pur vero che non è stata provata l'originaria pattuizione per iscritto, ma è anche vero che, come evidenziato dalla stessa attrice, il rapporto risulta regolarmente disciplinato con riferimento al periodo successivo (cfr. docc. 17/23 convenuta).

Il c.t.u. ha, dunque, applicato dal 31.03.2004 al 23.12.2009, sia per l'entro fido che per i movimenti oltre il limite dell'affidamento, il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., dal 23.12.2009 al 31.12.2017 il tasso così come pattuito o applicato dalla Banca (nelle ipotesi in cui il tasso applicato risulti inferiore rispetto a quello convenuto), sia per l'entro fido che per l'extra fido.

Infine, in assenza di alcuna pattuizione scritta nei moduli contrattuali in atti, il c.t.u. ha escluso ogni addebito a titolo di **spese** fisse di chiusura periodiche e ad altro titolo, eccezion fatta per le spese unitarie di gruppo strettamente correlate all'operatività del conto.

Si evidenzia come gli effetti delle rettifiche e degli storni inerenti detto conto si possano rinvenire solo nel ricalcolo del saldo del conto corrente n. 9570147615, poiché nel conto anticipi n. 9570147625 venivano in concreto scritturati solo movimenti in sorte capitale, essendo esso regolato nel conto ordinario. Operativamente, pertanto, le poste illegittime maturate con riferimento al conto anticipi devono essere, dunque, stornate dal conto corrente ordinario in questione.

2.4 Tutto ciò premesso, alla luce della nota pronuncia della Suprema Corte del 2013 (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 798 del 15/01/2013), va rilevata



l'inaffidabilità della domanda attorea di ripetizione rispetto al conto corrente intercorso tra le parti, in quanto ancora aperto alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (non ne è stata documentata in alcun modo la chiusura, nemmeno nel corso del giudizio). Invero, conformemente a quanto statuito dalla citata sentenza, *“è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale. Vero è, infatti, che un pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens) [...] Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”*.

Nel caso di specie, parte attrice non ha individuato alcuno specifico pagamento di cui chieda la restituzione, ma si è limitata a dolersi di illegittimi addebiti, che inciderebbero sul saldo corretto del conto in questione; in assenza di qualsiasi allegazione inerente i versamenti indebiti con natura solutoria, la domanda di ripetizione a conto aperto non appare, dunque, suscettibile di accoglimento, in quanto, sino alla definitiva chiusura del rapporto, la situazione di dare-avere tra le parti non si cristallizza.

La domanda attorea di ripetizione deve, pertanto, essere rigettata, in quanto il conto corrente per cui è causa risulta ancora in essere.



Ciò nondimeno, si ritiene che parte attrice abbia comunque interesse all'odierna pronuncia, seppur meramente accertativa, considerato che, a conto corrente ancora aperto, essa non poteva ammissibilmente proporre la diversa domanda di ripetizione di indebito, pur avendo comunque l'interesse al ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli, al fine di veder ridotta l'entità della propria esposizione o, specularmente, di ottenere l'incremento della provvista di cui poter disporre in base agli accordi contrattuali in essere. D'altro canto, l'incertezza della situazione di diritto fatta valere dal cliente, insita nell'unilaterale attuazione da parte della banca delle clausole di cui il cliente lamenta la nullità o l'omessa pattuizione, concretizza proprio il peculiare interesse ad agire richiesto nelle azioni dichiarative.

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto, a fronte della domanda attorea di ripetizione originariamente formulata, va rilevato che, a fronte di una pronuncia meramente accertativa degli addebiti illegittimi, non è conferente il riferimento alla prescrizione; invero, si prescrive il diritto alla ripetizione di somme, mentre l'azione di nullità è imprescrittibile ed esercitabile a decorrere dalla singola annotazione derivante dall'esecuzione di un negozio nullo.

Per tutti i predetti motivi, la presente pronuncia si limita ad accertare che la convenuta ha operato addebiti illegittimi sul conto corrente intercorso tra le parti, alla data del 31.12.2017, per un importo complessivo di € 46.634,38, di cui € 8.471,52 a titolo di maggiori interessi passivi, € 405,73 a titolo di minori interessi attivi, € 10.375,06 a titolo di C.M.S., € 271,69 a titolo di commissioni servizio affidamento, € 829,25 a titolo di commissioni fuori fido, € 1.949,22 a titolo di commissioni istruttoria veloce, € 2.176,00 a titolo di spese di chiusura, oltre ad € 20.438,86 a titolo di maggiori interessi passivi maturati nel c/anticipi ed € 1.717,05 a titolo di spese di chiusura maturate nel c/anticipi SBF.

Per contro, la pronuncia accertativa non può essere emessa con il contenuto auspicato dalla convenuta e suggerito dal suo consulente tecnico di parte (cfr. pag. 10 comparsa conclusionale convenuta e pag. 14 relazione c.t.u.), atteso che è pur vero che, con la presente sentenza, non si accerta il saldo del conto ad una data determinata, di tal che il ricalcolo eseguito dal c.t.u. alla data del 31.12.2017 non ha rilevanza; purtuttavia, correttamente, il c.t.u. ha provveduto non solo ad



accertare le competenze illegittimamente addebitate in virtù di oneri non validamente pattuiti, ma anche ad accertare quali altri illegittimi addebiti siano stati effettuati sul conto *de quo* in conseguenza dei primi, impiegando i medesimi tassi debitori e creditori (validamente pattuiti) in concreto applicati dall'istituto di credito. Invero, l'aver addebitato maggiori oneri al correntista comporta inevitabilmente l'applicazione di maggiori interessi passivi (o, per converso, di minori interessi attivi) su somme che, invero, non avrebbero dovuto essere poste a carico del cliente.

3.1 Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea limitatamente al richiesto accertamento e, comunque, per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto nell'atto introduttivo (superiore ad € 80.000,00), con rigetto della domanda di ripetizione e di rettifica del saldo, sussistono gravi ragioni affinché le spese di lite vengano compensate tra le parti per la quota di 1/2 e poste a carico di parte convenuta solo per la restante quota di 1/2, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; esse sono liquidate, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, dell'attività istruttoria svolta (espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), nella misura indicata in dispositivo, corrispondente ai parametri medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi.

3.2 Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte attrice nella misura del 50% e di parte convenuta nella misura del 50%.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) accerta che nel rapporto di conto corrente n. 1000/458 intercorrente con la convenuta [REDACTED]

[REDACTED] dedotto in giudizio da parte attrice [REDACTED] sono stati



operati addebiti illegittimi, alla data del 31.12.2017, per l'importo di € 46.634,38, per i titoli di cui in parte motiva;

2) pone le spese della c.t.u. a firma della dott.ssa [REDACTED] definitivamente a carico di parte attrice [REDACTED] nella misura del 50% e di parte convenuta [REDACTED] nella misura del restante 50%;

3) condanna parte convenuta [REDACTED] a corrispondere a parte attrice [REDACTED] la quota di 1/2 delle spese di lite sostenute, liquidate – quanto alla quota di 1/2 - nell'importo di € 3.627,00 a titolo di compenso e di € 272,50 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario; spese compensate per la restante quota di 1/2.

Treviso, 18/08/2021

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]

